

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2527

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro della Marina Mercantile

(VIZZINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

*(V. Stampato Camera n. 5127)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 1990*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in  
materia di pesca con reti da posta derivanti

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1990, N. 280

*All'articolo 1:*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi».

*Decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1990.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista l'ordinanza del 10 luglio 1990 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto del Ministro della marina mercantile in data 30 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990, recante misure tecniche per l'uso delle reti da posta derivanti;

Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza;

Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attività di pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità *una tantum* ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.

2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonché le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile.

3. L'importo totale di indennità non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la somma di 10 miliardi.

#### Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3573 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

#### Articolo 3.

1. Per far fronte alle maggiori esigenze connesse con gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della stessa legge è aumentata di lire 15 miliardi per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il suddetto importo è versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato per l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi.

Articolo 2.

*Identico.*

Articolo 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - VIZZINI - CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei  
deputati)*